




Comune di Soresina
Provincia di Cremona

PIANO URBANO DEL COMMERCIO

QUADRO NORMATIVO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO E SERVIZIO



ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA E TATUATORE

Regolamento comunale

Gennaio 2013

Approvato con delibera di C.c. n° del

Progettista: Valeria Lorenzelli, architetto pianificatore territoriale





Comune di Soresina
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORI, ESTETISTI E TATUATORI

Indice

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1. Principi generali e normativa di riferimento.	4
Art. 2. Soggetti disciplinati dal regolamento.	4
Art. 3. Definizione ed esercizio dell'attività di acconciatore.	4
Art. 4. Definizione ed esercizio dell'attività di estetista.	5
Art. 5. Attività di tatuaggio e piercing.	6
Titolo II - NORME PER IL RILASCIO E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	6
Art. 6. Esercizio dell'attività	6
Art. 7. Requisiti	7
Art. 8. Abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore.	7
Art. 9. Abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista	8
Art. 10. Autorizzazione all'esercizio dell'attività.	8
Art. 11. Trasferimento	8
Art. 12. Subingresso.....	8
Art. 13. Cessazione dell'attività	9
Art. 14. Allegati alla Dichiarazione di Inizio Attività (S.C.I.A.).....	9
Art. 15. Procedimento amministrativo e inizio attività	9
Art. 16. Esito negativo dell'istruttoria	9
Art. 17. Revoca o sospensione delle attività	10
Titolo III - NORME IGIENICO SANITARIE	10
Art. 18. Requisiti igienicosanitari dei locali	10
Art. 19. Impianti di disinfezione	10
Art. 20. Attrezzature, suppellettili e biancheria	11

Art. 21.	Prodotti impiegati nelle lavorazioni	11
Art. 22.	Smaltimento rifiuti.....	11
Titolo IV - ORARI E TARIFFE		11
Art. 23.	Orari, tariffe, indicazioni obbligatorie	11
Art. 24.	Tariffe.....	11
Titolo V - CONTROLLI E SANZIONI.....		11
Art. 25.	Controlli	11
Art. 26.	Vigilanza igienicosanitaria sugli esercizi	11
Art. 27.	Controllo sanitario del personale	12
Art. 28.	Abusivismo.....	12
Art. 29.	Commissione consultiva comunale.	12
Art. 30.	Sanzioni.....	13
Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI		13
Art. 31.	Norme finali.....	13

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Principi generali e normativa di riferimento.

1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale le attività contemplate dalla L.17/8/05 n. 174, dalla L. 4/1/90 n.1, dalla Dirett. 13/3/03 n. 4259 e dal Dlgs 147/2012.
2. La normativa citata reca i principi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di acconciatore e di estetista ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
3. Con il presente regolamento sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.
4. Il presente regolamento è volto ad assicurare l'esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori.

Art. 2. Soggetti disciplinati dal regolamento.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatore, di estetista ed esecutori di tatuaggi e piercing (di seguito acconciatori), siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.
2. È ammesso negli stessi locali l'esercizio di attività di estetista e di parrucchiere, barbiere e tatuatore purché muniti delle specifiche autorizzazioni ottenibili in conformità alle rispettive normative e regolamenti di settore, oltre alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 3. Definizione ed esercizio dell'attività di acconciatore.

1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio o il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti per tale tipo di attività.
3. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11/10/86 n. 713, e successive modificazioni.
6. Qualora nei locali di acconciatura si svolga l'attività di vendita al dettaglio, il titolare deve acquisire titolo autorizzativo secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 114/98 e sue successive modificazioni e integrazioni.
7. Alle imprese esercenti l'attività che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente correlati allo svolgimento del proprio esercizio al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
8. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'Art. 7.
9. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società.
10. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
11. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Art. 4. Definizione ed esercizio dell'attività di estetista.

1. L'attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11/10/86 n. 713 e successive modificazioni ed integrazioni e con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4/1/90 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni e precisamente:

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
- Lampade abbronzanti UV – A;
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Scaldacera per cerette;
- Rulli elettrici e manuali;
- Vibratori elettrici oscillanti;
- Attrezzi per ginnastica estetica;
- Attrezzature per manicure e pedicure;
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati;
- Depilatori elettrici ed elettronici;
- Apparecchi per massaggi subacquei;
- Apparecchi per presso-massaggio;
- Elettrostimolatore ad impulsi;
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
- Laser estetico;
- Saune.

3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

4. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano comunque ai requisiti igienico sanitari.

5. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

6. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di acconciatore, in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

7. Agli esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso non si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 114/98.

Art. 5. Attività di tatuaggio e piercing.

1. Le attività di piercing e di tatuatore possono essere effettuate nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista o con caratteristiche igienico sanitarie, purchè da operatori in possesso di abilitazione specifica all'attività di tatuatore o pierre rilasciata dalla Regione Lombardia o dalle scuole da essa riconosciute.
2. Le attività di tatuatore e di piercing possono essere effettuate in locali rispondenti alle caratteristiche igienico sanitarie previste dalla normativa, da operatori. in possesso di abilitazione specifica all'attività di tatuatore o piercing rilasciata dalla Regione Lombardia o dalle scuole da essa riconosciute secondo i dettami del Decreto n°4721 del 25 maggio 2011 e succ.
3. Le attrezzature comunque utilizzate per tatuaggi e piercing debbono essere rigorosamente monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione a mezzo autoclave a vapore, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata.
4. I tatuaggi e i piercing al di fuori del lobo auricolare devono essere registrati nominalmente. I dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge 675 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.
5. Nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati esclusivamente pigmenti atossici-sterili.
6. Il piercing su mucose, cartilagini o altri sedi cutanee, escluso ogni intervento sul lobo dell'orecchio, anche in relazione al possibile utilizzo di strumenti chirurgici, può essere effettuato nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista o con caratteristiche igienico sanitarie similari, purché eseguite da personale abilitato.
7. I trattamenti di tatuaggio e piercing possono essere esercitati nei confronti dei minorenni solo previo consenso di chi ne abbia la potestà.

Titolo II - NORME PER IL RILASCIO E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ'

Art. 6. Esercizio dell'attività

1. L'attività di cui all'Art. 2 può essere svolta in locali aperti al pubblico, autocertificata la conformità igienico sanitaria, urbanistica ed edilizia mediante la presentazione della S.C.I.A. allo sportello SUAP del Comune, e in conformità a quanto contenuto nel presente regolamento.
2. L'attività di cui all'Art. 2 può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, autocertificata la conformità urbanistica della zona, secondo le modalità indicate e a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'ideale sala d'attesa, siano consentiti i controlli e rispettate le disposizioni vigenti.
3. I locali devono possedere le stesse caratteristiche strutturali ed igienico sanitarie previste dal Regolamento di Igiene e dalle normative igienico sanitarie vigenti.
4. In caso di attività svolta presso un'abitazione privata, l'esercente deve dichiarare per iscritto all'atto della presentazione presso l'ufficio SUAP del Comune del **modello A S.C.I.A. + Scheda 3**, di acconsentire ai controlli sia dell'Autorità comunale che a quelli disposti dal responsabile della ASL territorialmente competente, secondo la modulistica indicata nell'Art. 10.
5. Le attività da svolgersi all'interno di luoghi non di libero accesso al pubblico quali ad esempio strutture ricettive, palestre, centri sportivi, circoli privati, case di cura, ospedali e centri assistenziali, ricoveri per anziani, ecc., possono essere svolte previa denuncia di inizio attività di cui all' Art. 10.
6. L'attività dovrà svolgersi in locali conformi alle vigenti normative igienico sanitarie, edilizie ed urbanistiche.

7. La S.C.I.A. è necessaria anche se le prestazioni vengono fornite gratuitamente per la promozione di qualche prodotto, inglobate nella quota associativa o nei corrispettivi per la fornitura dell'alloggio o ricomprese comunque nell'attività prevalente.

8. Non è consentito lo svolgimento di tale attività in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e/o lo spettacolo, o a favore di persone immobilizzate, ammalate o diversamente abili, ovunque esse residenti; in tali casi l'attività è svolta dai titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa.

Art. 7. Requisiti

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di acconciatore deve possedere i requisiti sotto riportati:

- a. Il responsabile tecnico dell'impresa deve essere iscritto nel REA e ha l'obbligo di presenza continuativa.
- b. Abilitazione professionale del titolare o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi di legge; non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
- b. Insussistenza delle cause ostative previste dalla normativa antimafia;

Per quanto attiene alla verifica dei requisiti il Comune si attiene a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

2. I Locali in cui si svolge l'attività devono inoltre rispettare i seguenti requisiti:

- c. Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature;
- d. Il rispetto delle normative urbanistico-edilizie dei locali e in particolare deve essere garantita l'accessibilità degli ambienti a persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

3. Ove l'attività si svolga in una pluralità di sedi per ognuna di esse deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, è obbligatoria la presenza del responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui agli articoli successivi.

Art. 8. Abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore.

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

- a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
- b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto a un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19/1/55 n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Art. 9. Abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista

1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato, oppure un'impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19/1/55 n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

Art. 10. Autorizzazione all'esercizio dell'attività.

1. L'autorizzazione all'attività sul territorio è rilasciata con provvedimento dello Sportello Unico Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Soresina, cui deve essere inoltrata la relativa domanda presentata con il **modello A S.C.I.A. + Scheda 3**, con relativi allegati.

2. L'autorizzazione verrà rilasciata solo successivamente all'acquisizione da parte dell'Ufficio SUAP della S.C.I.A. debitamente compilata.

Art. 11. Trasferimento

1. Il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento in zona diversa da quella della precedente ubicazione sarà subordinato alla verifica dei requisiti urbanistici, edilizi, igienico sanitari.

2. Il trasferimento è soggetto a preventiva comunicazione da effettuarsi con il **modello A S.C.I.A. + scheda 3** presso lo sportello SUAP del Comune, e che dovrà essere corredata dai relativi allegati.

3. L'attività può essere esercitata nel nuovo locale successivamente alla presentazione della S.C.I.A. all'ufficio SUAP del Comune.

3. Non è ammessa la ripetizione della comunicazione o istanza di trasferimento senza che la precedente non si sia di fatto concretizzata, ciò al fine di evitare l'eventuale cessione del solo titolo abilitativo.

Art. 12. Subingresso

1. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività determina la re-intestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che questo sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli precedenti. Il solo titolo autorizzativo non può essere oggetto di cessione se non unitamente con l'azienda come definita dal codice civile.

2. In caso di morte, il subentrante, potrà richiedere la re-intestazione dell'autorizzazione e continuare l'attività nei 365 giorni successivi alla morte, prorogabili per altri 6 mesi per ragioni non imputabili all'interessato. Entro questo termine, l'interessato deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 7, pena il decadimento del diritto di successione e la cessazione dell'attività.

3. Il subingresso per cessione, affitto o gestione d'azienda deve essere comunicato al SUAP non oltre 10 giorni dall'inizio dell'attività da parte del subentrante, utilizzando il **modello B S.C.I.A. + scheda 3**. Qualora il subentrante non presenti la comunicazione entro il predetto termine, salvo cause di forza maggiore adeguatamente motivate, viene meno il diritto di continuità aziendale pertanto l'attività deve essere sospesa e potrà riprendere dopo l'avvenuta comunicazione.

Art. 13. Cessazione dell'attività

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al SUAP del Comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione utilizzando il **Modello B S.C.I.A.** e allegando l'autorizzazione stessa.

2. La mancata o tardiva comunicazione costituisce violazione del presente regolamento ed è sanzionabile ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000.

Art. 14. Allegati alla Dichiarazione di Inizio Attività (S.C.I.A.)

1. Alla dichiarazione dovranno essere allegati:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività con i relativi dati anagrafici e fiscali;
- c) precisa ubicazione dei nuovi locali e la loro superficie;
- d) autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all'Art. 7;
- e) autodichiarazione relativa al possesso della abilitazione professionale del richiedente di cui all'Art. 7;
- f) autodichiarazioni in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- g) il numero degli addetti e dei posti lavoro;
- h) planimetria in scala 1:100 dei locali da utilizzarsi per l'attività, con indicato la destinazione d'uso dei singoli spazi, la dislocazione dei posti di lavoro, la rete fognaria interna, gli ingressi;
- i) dichiarazioni di conformità in rispetto della vigente normativa degli impianti tecnologici installati (elettrico, termico, condizionamento, ecc...).

Art. 15. Procedimento amministrativo e inizio attività

1. L'attività può iniziare immediatamente dopo la consegna della S.C.I.A. presso l'ufficio SUAP del Comune di Soresina.

2. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a (30 gg) trenta giorni (art.19 comma 3 della L.241/90). Eventuali integrazioni dovranno essere depositate all'amministrazione comunale entro 30 giorni dalla richiesta.

3. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

4. Nel caso in cui il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione di cui ai commi precedenti il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

5. La domanda s'intende accolta qualora il Responsabile dell'Ufficio commercio non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione stessa.

Art. 16. Esito negativo dell'istruttoria

1. Se anche a seguito dell'invito a conformarsi di cui all'articolo precedente, l'attività risulta irregolare ed è impossibile renderla conforme alla normativa, il responsabile del procedimento emette atto motivato di divieto alla prosecuzione

dell'attività e di rimozione dei suoi eventuali effetti da notificare al richiedente a mezzo di raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente.

2. Contro il provvedimento di divieto è ammesso ricorso nei modi e nelle forme di legge vigenti.

Art. 17. Revoca o sospensione delle attività

1. L'attività di acconciatori, estetisti e tatuatori potranno essere sospese o eventualmente revocate qualora i titolari dell'attività non si attengano alle prescrizioni del presente Regolamento e delle altre norme igienico-sanitarie vigenti.

2. La perdita dei requisiti previsti dall'Art. 7 del presente Regolamento comporta la decadenza dell'autorizzazione.

3. In caso di mancato inizio dell'attività di acconciatori, estetisti e tatuatori entro (12 mesi) dodici mesi dalla presentazione della S.C.I.A., previo accertamento d'ufficio, si procederà all'emanazione dell'atto di revoca dell'atto di assenso dello svolgimento dell'attività.

4. In caso di interruzione dell'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo che il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi, può essere concessa una proroga per un periodo non superiore a (6 mesi) sei mesi.

5. Nel caso in cui venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di 12 mesi;

6. In caso di subingresso, qualora non si avvii l'attività secondo le modalità previste dal Regolamento e dalle leggi vigenti.

7. La revoca è sempre preceduta dall'avviso di avvio del procedimento da notificare all'interessato con le modalità previste dal codice civile e l'atto di revoca sarà formulato solo dopo l'avvenuta o consolidata notifica dell'avvio del procedimento.

Titolo III - NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 18. Requisiti igienicosanitari dei locali

1. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possano costituire pericolo per il personale e per i clienti, il benessere del microclima, la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature. I locali destinati agli esercizi di acconciatore devono possedere le caratteristiche tecnico costruttive e igienico sanitarie previste dal vigente Regolamento Comunale d'Igiene e in particolare:

a) i locali devono sempre essere puliti e ben areati e avere una superficie minima di 5 metri quadrati;

b) il pavimento deve essere tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;

c) l'arredamento deve essere di facile pulizia

2. Gli impianti tecnologici sono realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sono sottoposti a verifiche periodiche. Le apparecchiature utilizzate per l'esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità. Le strutture, gli impianti e le apparecchiature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.

2. Deve essere assicurato il rispetto della normativa C.E. sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni) e delle norme relative agli impianti elettrici e altri, a norma della legge n. 46/90 e del D.P.R. n. 447/91.

Art. 19. Impianti di disinfezione

1. Gli esercizi devono essere dotati di impianti o apparecchiature per la disinfezione e sterilizzazione dell'attrezzatura utilizzata, qualora non siano impiegate attrezzature monouso.

2. La disinfezione e sterilizzazione degli arnesi da lavoro deve effettuarsi mediante mezzi chimici o fisici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata. Gli attrezzi taglienti devono essere di tipo monouso o sottoposti a sterilizzazione. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.

Art. 20. Attrezzature, suppellettili e biancheria

1. Le attrezzature elettriche utilizzate dovranno essere conformi alle vigenti normative di sicurezza nonché tenute in condizioni di costante efficienza sulla scorta delle istruzioni contenute nei relativi manuali d'uso.
2. Le suppellettili, la biancheria e l'ulteriore attrezzatura devono essere tenute costantemente e accuratamente pulite e chiuse in appositi contenitori/ mobili isolate dall'ambiente, tranne quelle di uso corrente.
3. La biancheria usata non può essere riutilizzata prima che sia lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere ben separata da quella pulita e comunque conservata in recipienti chiusi da idoneo coperchio a tenuta.

Art. 21. Prodotti impiegati nelle lavorazioni

1. I trattamenti e i servizi possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11.10.1986 n. 713.
2. E' vietato l'impiego nelle lavorazioni di creme, schiume, lozioni e prodotti in genere che contengono sostanze tossiche o dei quali non sia descritta sulla confezione la composizione.
3. Quando vengono utilizzati prodotti emananti odori o esalazioni moleste o irritanti dovranno essere attuate tutte le **precauzioni** necessarie ad evitare ogni qualsiasi danno alle persone, facendo seguire l'operazione da rapida e abbondante aerazione dell'ambiente.
4. Prima di iniziare ciascun servizio, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Art. 22. Smaltimento rifiuti

1. Ogni rifiuto derivante dall'attività dovrà essere smaltito sulla base delle vigenti normative e in conformità al Regolamento del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e per le raccolte differenziate vigenti in questo Comune.

Titolo IV - ORARI E TARIFFE

Art. 23. Orari, tariffe, indicazioni obbligatorie

1. E' data facoltà di effettuare l'attività dal lunedì al sabato con orario continuato.
2. L'orario di chiusura massimo è fissato alle ore 22,00.
3. Con ordinanza sindacale vengono determinate annualmente le giornate festive di chiusura dell'attività.
5. E' fatto obbligo di esporre in modo visibile dall'esterno il cartello con gli orari di esercizio.
6. Le tariffe devono essere esposte in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

Art. 24. Tariffe

1. Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile, all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

Titolo V - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 25. Controlli

1. Gli Agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica, incaricati della vigilanza sulle attività previste dal presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 26. Vigilanza igienicosanitaria sugli esercizi

1. La vigilanza igienico sanitaria sugli esercizi di acconciatore spetta all'ASL competente a norma della Legge Regionale n. 64 del 26.10.1981.

2. Qualora venissero riscontrate mancanze nei requisiti igienico-sanitari disposti dal presente Regolamento, ne viene riferito al Responsabile del settore, per gli adempimenti di cui ai Titoli II e III della presente normativa.

Art. 27. Controllo sanitario del personale

1. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme igieniche sanitarie vigenti in materia, ed in particolare osservare le disposizioni indicate nel Regolamento Locale di Igiene vigente.
2. Le violazioni a quanto disposto dal presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono accertate e soggette alle sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
3. Ai sensi dell'art. 5 della legge 17/08/2005, n. 174, chiunque esercita l'attività di acconciatore sprovvisto di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 5.000,00.
4. Ai sensi dell'art. 5 della legge 17/08/2005 n. 174, chiunque esercita l'attività di acconciatore senza possedere i requisiti professionali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 5.000,00.
5. Per tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, per le quali non sia prevista apposita sanzione da normativa specifica, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 16 della legge 16/01/2003, n. 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
6. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II, capo I della legge 24 novembre 1981 n.689 e s.m.i.
7. Competente a ricevere gli scritti difensivi di cui all'art. 17 della legge 689/81 e ad emettere ordinanza ingiunzione di pagamento o archiviazione è il Responsabile SUAP.

Art. 28. Abusivismo

1. Il Responsabile del settore competente ordina la cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza aver presentato la denuncia di inizio attività produttiva (S.C.I.A.) presso l'ufficio S.U.A.P. del Comune.
2. Qualora il succitato provvedimento non venga eseguito, il Responsabile del settore dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Art. 29. Commissione consultiva comunale.

1. La commissione comunale, prevista dall'art.2/bis della legge 14.02.1963 , n.161, come modificata dalla legge 23.12.1970, n. 1142 è nominata dal Sindaco.
2. E' istituita una commissione consultiva comunale composta da:
 - Sindaco in qualità di Presidente o suo delegato;
 - Responsabile dell'Ufficio SUAP o suo delegato;
 - Comandante la Polizia Locale o suo delegato;
 - Rappresentante di un'associazione dei consumatori fra le più rappresentative;
 - N. 2 rappresentanti della categoria degli acconciatori e n. 2 rappresentanti della categoria degli estetisti presenti sul territorio, previo invito a tutti gli aventi diritto, aderenti volontariamente alla commissione stessa. In caso di adesioni maggiori a due, verranno nominati gli acconciatori e gli estetisti con più anni di attività sul territorio.
3. La commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti sugli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenga utile sottoporre per una corretta gestione del comparto e per le modifiche future al presente regolamento.
4. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5. E' facoltà di ogni membro la commissione richiedere la convocazione per qualsiasi argomento di interesse per la categoria.
6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti convocati per iscritto almeno 10 giorni prima.

7. In caso di necessità, ogni componente può richiedere la presenza e l'audizione di uno o più esperti nel settore, senza diritto di voto.

Art. 30. Sanzioni.

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura o di estetica in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste nel presente regolamento, sono inflitte – oltre il provvedimento di sospensione immediata dell'attività – sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Ente locale per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla L. 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.

Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31. Norme finali.

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative citate di cui all'articolo 1 e agli altri regolamenti comunali in materie collegate.

2. Sono abrogate tutte le norme riguardanti la materia contenuti in altri regolamenti e disposizioni comunali in contrasto con il presente regolamento.